N O T A I O
Ivana Monaco

Repertorio n. 3.451 Raccolta n. 2.446

ATTO COSTITUTIVO DELLA "FONDAZIONE SAN VINCENZO E.T.S."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno primo del mese di luglio;

- 1 luglio 2025 -

In Prato, nel mio studio, alla via del Ceppo Vecchio, n. 5;

innanzi a me **dottoressa Ivana Monaco, Notaio in Prato**, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti

- **BELLANDI Lina Paola**, nata a Prato il 6 marzo 1941, residente in Prato alla Via Matteotti n. 50, C.F. BLL LPL 41C46 G999B;
- **SANESI Maria Angela**, nata a Prato il 24 settembre 1951, residente in Prato alla Via della Liberazione, n. 48, C.F. SNS MNG 51P64 G999I;
- **PAGNINI Alessandra**, nata a Prato il 5 dicembre 1962, residente in Prato alla Via Sebastiano Nicastro n. 2, C.F. PGN LSN 62T45 G999O;
- **RUDALLI Maura**, nata a Prato il 5 novembre 1962, residente in Prato al Viale Montegrappa n. 42, C.F. RDL MRA 62S45 G999I.

Dette comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) CONSENSO

E' costituita, ai sensi degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, dalla signora Bellandi Lina Paola una fondazione sotto la denominazione **"FONDAZIONE SAN VINCENZO E.T.S."**.

Nasce con lo scopo precipuo di sostenere le attività dei Gruppi di Volontariato Vincenziano (A.I.C. Italia) operanti nella Provincia di Prato.

E ispirata al modello del Volontariato Vincenziano così come individuato da San Vincenzo de Paoli ed opera secondo i principi e le regole stabiliti dallo Statuto.

ART. 2) SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Prato (PO), con indirizzo, attualmente, alla via della Stufa n. 36.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

La fondazione non ha scopo di lucro ed esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale, aventi ad oggetto gli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue:

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Prato
Registrato
il 09/07/2025
Al n° 9057
Serie 1T

- la promozione umana e cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;
- la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
- l'incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto quando la situazione lo richieda.

Nell'ambito e per il perseguimento di questi scopi, potrà programmare e realizzare interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Speciali di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture; organizzare e promuovere convegni di studio ed iniziative culturali relative allo scopo della Fondazione.

Per perseguire compiutamente questi scopi la Fondazione potrà operare in diretta collaborazione con i Gruppi di Volontariato Vincenziano (A.I.C. Italia) presenti nella Provincia di Prato.

La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con il decreto ministeriale 107/2021.

Potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti compresi.

ART. 4) DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

E' causa di estinzione della fondazione, per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dello scopo, l'estinzione di tutti i gruppo di Volontariato Vincenziano (A.I.C. Italia) esistenti nella Provincia di Prato.

ART. 5) ORGANO DIRETTIVO

La fondazione sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) membri, che resterà in carica cinque anni, nelle persone di:

Bellandi Lina Paola, come sopra costituita, con funzioni di Presidente, la quale, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;

Pagnini Alessandra, con funzioni di Vice Presidente, la quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;

Sanesi Maria Angela con funzioni di Consigliere, la quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della fondazione, salvo

quanto previsto dallo statuto.
La rappresentanza della fondazione spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente, nei limiti delle competenze al medesimo attribuite.

ART. 6) ORGANO DI CONTROLLO

Viene nominato un organo di controllo monocratico, che dura in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e al quale sono attribuiti il controllo sulla gestione della fondazione, il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 30, commi 6 e 7, d.lgs. n. 117 del 2017, e la revisione legale dei conti, nella persona di:
RUDALLI Maura, iscritta al Registro dei revisori contabili al numero 51305, D.M. 12/4/1995 pubblicato nella G.U. 31 bis del 21 aprile 1995, la quale dichiara che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

ART. 7) PATRIMONIO FONDO DI DOTAZIONE FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila).
La suddetta somma viene interamente versata in denaro in data odierna come infra indicato.
La signora Bellandi Lina Paola, nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo, come sopra nominata e costituita, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero patrimonio e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato alla fondazione e a versare il citato importo su detto conto.
La signora Bellandi Lina Paola dichiara che i conferimenti in denaro sono stati eseguiti mediante:
- assegno circolare non trasferibile n. 3206709776-10 emesso da Intesa Sanpaolo S.P.A. il 23 giugno 2025, dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a favore della costituenda fondazione;
- vaglia postale non trasferibile n. 0374592520-03 emesso da Poste Italiane S.P.A. il 25 giugno 2025, dell'importo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) a favore della costituenda fondazione.

La signora Bellandi Lina Paola dichiara di voler destinare la somma di Euro 30.000,00 (trentamila) a costituire l'iniziale fondo di dotazione.

ART. 8) PRIMO ESERCIZIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

ART. 9) ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E DI E.T.S.

La Fondazione è regolata dallo Statuto che si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "A".
Il socio fondatore dichiara che la fondazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore.
ART. 10) Le parti dichiarano di aver previamente ricevuto dal notaio l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, essendo state informate che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio. Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, la parte interessata dichiara di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia.
ART. 11) SPESE
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, di cui i tributi e le anticipazioni, sono a carico della signora Bellandi Lina Paola.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alle parti che da me interpellate lo approvano.
Scritto con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, occupa sette facciate intere e quanto della ottava sin qui di due fogli e viene sottoscritto alle ore dodici.
FIRMATO: Lina Paola BELLANDI - Maria Angela SANESI - Alessandra PAGNINI - Maura RUDALLI - IVANA MONACO NOTAIO L.S..

ALL."A" Rep. 3.451/2.446

1. E' costituita la "Fondazione San Vincenzo".
Essa ha sede in Prato (PO) alla Via della Stufa n° 36.
Nasce con lo scopo precipuo di sostenere le attività dei Gruppi di Volontariato Vincenziano (A.I.C. Italia) operanti nella Provincia di Prato.
E' ispirata al modello del Volontariato Vincenziano così come individuato da San Vincenzo de Paoli ed opera secondo i principi e le regole stabilite nel presente Statuto.

2. La fondazione non ha scopo di lucro ed esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale, aventi ad oggetto gli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.
La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue:
- la promozione umana e cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;
- la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
- l'incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto quando la situazione lo richieda.

Nell'ambito e per il perseguimento di questi scopi, potrà programmare e realizzare interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Speciali di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture; organizzare e promuovere convegni di studio ed iniziative culturali relative allo scopo della Fondazione.
Per perseguire compiutamente questi scopi la Fondazione potrà operare in diretta collaborazione con i Gruppi di Volontariato Vincenziano (A.I.C. Italia) presenti nella Provincia di Prato.
La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con il decreto ministeriale 107/2021.
Potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti compresi.

3. Patrimonio:
Il fondo di dotazione ed il patrimonio iniziale della Fondazione sono costituiti dai conferimenti di beni e denaro effettuati dal Fondatore.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:

A) Dal fondo di dotazione:
- rappresentato inizialmente dai conferimenti di beni e denaro effettuati dal Fondatore di valore pari ad euro 30.000,00= (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del terzo settore;
- dai beni immobili conferiti dal Fondatore con l'atto di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari di privati o di Enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili o immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, al fondatore, ai propri volontari, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

4. Entrate:

Per il perseguimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- delle rendite derivanti dal suo patrimonio;
- dei contributi ad essa assicurati dal Fondatore;
- dei proventi delle attività della Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno, dallo Stato, da entri pubblici e privati.

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 salvo nel caso in cui si debba ricostituire il fondo di dotazione resosi necessario a seguito di riduzioni dello stesso per perdite ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Codice del terzo settore.

5. Organi:

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero variabile da due a quattro altri membri, nominati anch'essi dal Fondatore.

Presidente e Consiglieri sono nominati, inizialmente, dal Fondatore e durano in carica cinque anni. Successivamente la loro nomina avviene per cooptazione da parte dei restanti.

Possono essere nominati Consiglieri soltanto componenti dei Gruppi di Volontariato Vincenziano (A.I.C. Italia) della Provincia di Prato.

Uno di loro deve anche risultare iscritto all'Albo degli Avvocati di Prato e un altro all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato.

In caso di dimissioni o cessazione della carica di uno e più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio stesso provvede alla cooptazione dei Consiglieri da sostituire mediante votazione e maggioranza dei suoi membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono se risultano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

Entro il termine di 3 (tre) mesi dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

I prescelti dovranno comunque possederei i requisiti sopra elencati.

6. Poteri del Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione della Fondazione.

In particolare:

1. si riunisce almeno una volta all'anno per approvare a maggioranza semplice entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo e entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo;
2. approva il Programma annuale d'attività;
3. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici o privati;
4. delibera la eventuale costituzione o partecipazione a enti/società, e ne regola le modalità della partecipazione;
5. nomina il Segretario verbalizzante anche al di fuori dei suoi membri;
6. delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli che già gli spettano per statuto;

7. delibera gli eventuali regolamenti;
8. determina il trattamento giuridico ed economico del personale;
9. determina la misura dei rimborsi spese spettanti agli Amministratori e del compenso per l'Organo di controllo;
10. attribuisce ai Consiglieri l'esercizio di funzioni specifiche;
11. delibera l'accettazione dei contributi delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
12. dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio secondo le disposizioni impartite;
13. nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. Poteri del Presidente:

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, e con gli eventuali altri poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente e/o ai singoli consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma, a nome dell'Ente, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica comunque determinate, il nuovo Presidente, previa integrazione per cooptazione, viene nominato mediante votazione a maggioranza all'interno del Consiglio.

8. Riunioni Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede. Dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita ai Consiglieri e al Revisore almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo ragioni di urgenza per cui basterà la convocazione entro due giorni prima.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza del Presidente (o del Vice-Presidente) e di almeno due membri del Consiglio, quando il presente statuto non richieda maggioranza qualificata. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
Si può prevedere l'intervento al Consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
9. Organo di controllo:
Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 oppure per decisione del Consiglio di amministrazione, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e al tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. Bilancio di esercizio:
La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione e da questi approvato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

fossero maggiori di 100.000 (centomila) euro annui, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di un milione di euro annui, la fondazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

11. Scioglimento e devoluzione del patrimonio:
Lo scioglimento con la conseguente nomina del liquidatore potrà avvenire solo nell'ipotesi del venir meno di tutti i Gruppi di Volontariato Vincenziano presenti nella Provincia di Prato; rendendosi necessario, sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di due terzi dei membri in carica.

12. Rimborsi:
Oltre ai compensi, a tutti gli organi della Fondazione potranno essere rimborsate le spese vive occorse in ragione del loro ufficio effettivamente sostenute e documentate.

13. Divieto di modifica:
Il presente Statuto non potrà essere modificato in nessuna sua parte se non per volontà del Fondatore o per espressa necessità di Legge.

14. Rinvio:
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e dal Codice Civile.

FIRMATO: Lina Paola BELLANDI - Maria Angela SANESI - Alessandra PAGNINI - Maura RUDALLI - IVANA MONACO NOTAIO L.S..